



TRIBUNALE DI Tribunale Ordinario di Ravenna

SEZIONE CIVILE

Settore lavoro

VERBALE DELLA CAUSA N. 63 DELL'ANNO 2017

Oggi 28/02/2017 innanzi al giudice dott. Dario Bernardi, sono comparsi:

Per la parte ricorrente l'avv. PAGGI il quale si riporta ai propri atti ed insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in ricorso; è presente la parte personalmente; deposita giurisprudenza in tema di essenzialità di cui all'art. 35, 3° comma l. 286/1998

Per la parte resistente l'avv. MASSIMO ZAMPARINI il quale si costituisce depositando memoria e fascicolo di parte contenente n.6 documenti; è presente per la parte il dott. PAOLO TARLAZZI giusta procura speciale che deposita;

Il giudice

Visto l'art. 35, 3° comma della L. 286/1998 ai sensi del quale *“Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorchè continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti”*;



ritenuto che, sulla base della documentazione sanitaria in atti, appaia evidente la natura essenziale dell'intervento de quo, considerato peraltro come il referto del 28.12.2016 evidenzia un processo di necrosi già in atto, tanto da importare una valutazione di priorità massima per l'intervento ("A"); è peraltro noto che le conseguenze di un mancato intervento in tale situazione giungono alla totale impossibilità di camminare e all'allettamento, conseguenze gravi e che importano vieppiù la qualifica quale essenziale della prestazione richiesta e negata dall'AZIENDA resistente;

ritenuto, sulla base di quanto appena evidenziato, l'esistenza per periculum in mora;

### **P.Q.M.**

- 1) ordina la tempestiva programmazione dell'intervento di protesi dell'anca sinistra senza oneri a carico della ricorrente, con la priorità del caso di specie così come già certificata senza oneri a carico della ricorrente, in stato di indigenza;
- 2) condanna AUSL DELLA ROMAGNA alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in € 2.000,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge.

Ravenna, 28.2.2017

Il giudice

Dott. Dario Bernardi

